

Codice A1817A

D.D. 23 novembre 2017, n. 3915

Legge Regionale 10.02.2009, n. 4. Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii. Richiedente: Comune di Oggebbio (VB). Interventi selvicolturali in Comune di Oggebbio (VB). Localita' "Piancavallo".

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n 4, articolo14;

VISTO il R.D. 30.12.1923, n° 3267;

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii.

VISTA l'istanza pervenuta allo sportello forestale di Verbania in data in data 31/10/2017 prot 51791 dal Comune di Oggebbio per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, a cui risulta allegato il progetto di intervento;

Visto il verbale di istruttoria redatto dall'Ufficio di Verbania del Settore Tecnico regionale Novara e Verbania in data 22/11/2017, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., il Comune di Oggebbio all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto allegato all'istanza e nel piano pluriennale.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'intervento dovranno essere individuati gli alberi da conservare ad invecchiamento indefinito ai sensi dell'art. 42 bis del regolamento forestale (compresi i morti);
- Trenta giorni prima dell'esecuzione degli interventi dei singoli lotti, dovrà essere trasmesso, all'Ufficio forestale regionale, il piedilista di martellata dell'intero lotto e dovrà essere effettuata la contrassegnatura con doppio bollo sui soggetti rilasciati per aree testimone di superficie non inferiore al 50% del lotto;
- Prima dell'intervento dovrà essere effettuata la contrassegnatura degli alberi da abbattere per la realizzazione delle vie di esbosco nel rispetto dei limiti di prelievo previsti nel progetto (senza superare le percentuali di taglio). Il piedilista di martellata dovrà essere inviato all'Ufficio forestale regionale.

L'esecuzione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 3 del Regolamento regionale 8

febbraio 2010, n. 2/R e ss. mm. ii.

Al termine degli interventi dovrà essere redatto verbale di collaudo/regolare esecuzione da parte di un tecnico forestale abilitato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Ercole